



## PROCEDIMENTO AUTOCERTIFICATO

In questa modalità operativa il richiedente non intende ottenere dalla Pubblica Amministrazione una esplicita autorizzazione a realizzare, modificare o a gestire l'impianto di cui trattasi.

Il procedimento ha inizio con la presentazione presso la competente struttura di una domanda unica, utilizzando il modello **domanda unica**, bollato secondo la normativa vigente.

Alla domanda unica per il rilascio del provvedimento unico verranno allegare la singola richiesta di permesso di costruire, se necessaria, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa.

Il procedimento mediante autocertificazione deve garantire, quale contropartita degli oneri assunti dall'impresa, semplificazione delle procedure e riduzione dei tempi per l'acquisizione del titolo che consente all'impresa stessa di realizzare il progetto.

Il procedimento mediante autocertificazione è diritto di opzione dell'impresa interessata in tutti i casi in cui esiste una normativa precisa e dettagliata sulle caratteristiche dell'impianto, il cui rispetto è sancito dalla legge, e che possono essere oggetto di asseverazioni tecniche.

Lo SUAP può accogliere, su decisione del Responsabile della Struttura, la domanda anche qualora — relativamente ad alcune parti, elementi ed aspetti del progetto — siano da acquisirsi, alla stregua di permesso di costruire, autorizzazioni o atti autorizzatori che ai sensi di legge devono essere espressi e rilasciati dall'Ente competente e come tali non oggetto di asseverazione tecnica.

Lo Sportello Unico per le Attività produttive provvede, nei casi di cui sopra, ad avviare le procedure per l'acquisizione di:

- ◆ autorizzazioni o titoli autorizzatori di cui è prevista l'obbligatorietà di un rilascio da parte dell'ente competente;
- ◆ permesso di costruire, ove necessaria.

Le autocertificazioni, come espressamente sancito dall'art. 6 comma 1 del DPR 447/98, non possono riguardare:

- la valutazione di impatto ambientale;
- l'autorizzazione integrata ambientale IPPC;
- il rispetto della normativa in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose;
- le ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede l'obbligatorietà di un'apposita autorizzazione espressa dall'ente competente.

Non sono in particolare ambito di possibile autocertificazione, ai sensi della normativa comunitaria e dell'attuale quadro normativo nazionale le autorizzazioni riguardanti:

1. emissioni in atmosfera, salvo il caso di attività ad inquinamento atmosferico poco significativo (DPR 203/88);
2. rifiuti (D.Lgs. 22/97);
3. scarichi reflui, salvo il caso di scarichi domestici in fognatura (D.Lgs. 152/99);
4. attività ed impianti rientranti nell'elenco delle attività soggette a controllo dei Vigili del Fuoco di cui al D.M. 16/02/1982, non regolamentate da specifiche norme tecniche.

Al momento della presentazione della domanda lo SUAP provvederà a comunicare all'interessato i tempi e le procedure, secondo i principi di trasparenza e partecipazione sanciti dalla legge.

Nel caso di impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri preventivamente stabiliti dalla Regione, la realizzazione del progetto si intende autorizzata se lo Sportello Unico, entro 45 giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione.



## Unione Comuni Modenesi Area Nord

---

### **SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE**

Per impianti non a struttura semplice il procedimento è concluso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa, ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della Struttura.

Decorso inutilmente i termini suddetti, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, che sono soggette a controllo da parte della Pubblica Amministrazione.